

STATUTO

SINPE – Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo

Approvato dall'Assemblea Generale il 29 Novembre 2013.

Articolo 1

E' costituita la SINPE - Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo, con sede legale presso il Provider incaricato dal Consiglio Direttivo, attualmente in Roma, Via Torino 29. Tale denominazione associativa sostituisce sia la precedente di "Gruppo Aperto per lo studio dell'Alimentazione Parenterale ed Enterale" (GASAPE), nato come gruppo di Studio della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), sia quella di Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale. La SINPE può promuovere e partecipare a Federazioni di Società Scientifiche e Associazioni dell'Area della Nutrizione.

Articolo 2

La Società riunisce studiosi, esperti e professionisti della nutrizione clinica, artificiale (enterale e parenterale) e del metabolismo nei loro vari aspetti.

Articolo 3

La Società ha lo scopo di favorire l'approfondimento interdisciplinare degli studi sulla nutrizione clinica e artificiale, sul metabolismo e la divulgazione delle relative conoscenze e tecniche. A questo scopo può avvalersi di una o più riviste specializzate, di gruppi di studio o di commissioni costituiti nel proprio ambito e di ogni altra persona o strumento ritenuto utile allo scopo. La Società promuove la formazione e l'Educazione Continua in Medicina (ECM) sulla nutrizione clinica e artificiale e dei problemi metabolici connessi.

Articolo 4

Possono essere Soci della SINPE persone fisiche e persone giuridiche.

Articolo 5

I Soci si distinguono in Ordinari, Straordinari, Collettivi e Onorari. Possono essere Soci Ordinari Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti. Possono essere Soci Straordinari gli altri professionisti interessati alle problematiche della nutrizione clinica e artificiale e del metabolismo. Possono essere Soci Collettivi associazioni culturali, enti pubblici, ditte industriali o commerciali, società di servizi ecc. Il Socio Collettivo (rappresentato da un delegato il cui nominativo dovrà essere comunicato all'atto della presentazione della domanda di ammissione) gode degli stessi diritti del Socio Ordinario. Possono essere Soci Onorari solo persone fisiche, di qualunque cittadinanza, scelte per elevati meriti scientifici o per particolari benemeritenze verso la Società. La loro nomina è a vita, salvo esplicita rinuncia. I Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Generale. Essi hanno gli stessi diritti del Socio Ordinario. I Presidenti della Società, al termine del loro mandato, diventano Soci Onorari di diritto.

Articolo 6

I Soci Ordinari e Straordinari possono iscriversi alla società attraverso la Segreteria Organizzativa ed il sito internet societario.

Il Consiglio Direttivo vaglierà periodicamente le nuove richieste d'iscrizione a Socio Ordinario, Straordinario o Collettivo e verificherà, a propria discrezione, la presenza di eventuali motivi d'inammissibilità.

Articolo 7

L'appartenenza alla Società è subordinata, ad eccezione dei Soci Onorari, al pagamento della quota associativa annuale, la cui entità è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale. I Soci che non versano la quota per un periodo di 2 (due) anni automaticamente decadono. La qualifica di Socio, di qualunque tipo essa sia, non è trasferibile ad altro soggetto.

Articolo 8

Gli organi della Società sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato dei Garanti
- L'Assemblea Generale.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri eletti tra i Medici, 1 (uno) Consigliere eletto tra i Farmacisti, 1 (uno) Consigliere eletto tra gli Infermieri, 1 (uno) Consigliere eletto tra i Dietisti. L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata in modo telematico attraverso il sito internet societario in occasione del congresso nazionale o della riunione monotematica in cui è previsto il rinnovo e secondo lo specifico regolamento esecutivo allegato al presente statuto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, fatte salve le possibili eccezioni dovute a necessari spostamenti delle date del congresso nazionale o della riunione monotematica nell'anno delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- programma l'attività della Società;
- propone e coordina i gruppi di lavoro e di studio;
- propone le modifiche dello statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale e ne cura successivamente la divulgazione; le proposte di modifica dello statuto sono prese in considerazione se sottoposte al Consiglio da almeno 1/5 dei Soci Ordinari, almeno 2 (due) mesi prima della data in cui si terrà l'Assemblea Generale;
- fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- propone alla ratifica dell'Assemblea Generale l'ammissione dei nuovi Soci Onorari;
- nomina i Delegati Regionali ed i Coordinatori Didattici, nonché i Delegati della SINPE presso altre Società, enti italiani o stranieri;
- nomina il Direttore della rivista della Società/Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria ed approva i membri del Comitato Redazionale su proposta del Direttore;
- redige o modifica i regolamenti esecutivi, le procedure operative e provvede alla loro divulgazione e ne controlla l'esecuzione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza semplice. Le delibere sono valide se ricevono la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Vicepresidente supplisce al Presidente in caso di sua assenza o impedimento; il Consigliere anziano (in termini d'iscrizione alla Società) supplisce al Segretario in caso di assenza o impedimento. Se un Consigliere rinuncia o è impossibilitato a ricoprire la carica, gli subentra il primo dei non eletti della stessa categoria e in caso di parità di voti, il più anziano in termini d'iscrizione alla Società e, successivamente, anagrafica. In mancanza di Soci eletti il posto rimane vacante fino alle successive elezioni, a condizione che il Consiglio Direttivo rimanga almeno con 5 (cinque) consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere all'interno dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo uscente partecipa senza diritto di voto alla prima seduta del Consiglio Direttivo entrante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con il Comitato dei Garanti all'inizio, al termine del mandato ed ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Comitato dei Garanti o dal Consiglio stesso.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente è eletto da tutti i Soci Ordinari e Collettivi iscritti alla Società e in regola con le quote associative da almeno 3 (tre) anni (1095 giorni) e dai Soci Onorari, secondo lo specifico regolamento esecutivo allegato al presente statuto, tra una rosa di Soci Medici, la cui candidatura sia stata approvata dalla maggioranza dei membri del Comitato dei Garanti. La carica di Presidente non è rinnovabile nella stessa persona.

Il Presidente ha la rappresentanza della Società a tutti gli effetti. Egli presiede il Consiglio Direttivo, ne organizza l'attività e formula l'ordine del giorno delle riunioni; fa parte di diritto del Comitato dei Garanti; coordina i Delegati Regionali, gli organizzatori locali dei congressi e delle riunioni scientifiche della Società; promuove le iniziative più opportune per il potenziamento della Società; presiede l'Assemblea Generale; ha potere di delega ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Il Segretario

Il Segretario cura il funzionamento della Segreteria, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, predispose i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, redige i verbali delle sedute. Egli tiene l'archivio di tutti i documenti e informa i Soci di ogni attività della Società.

Articolo 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente nell'espletamento delle attività amministrative della gestione economico-finanziaria; redige il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea Generale; ha in consegna il patrimonio della Società e l'amministra secondo le delibere del Consiglio Direttivo: è responsabile della raccolta delle quote.

Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) Soci Ordinari, e dura in carica un quadriennio. Sono nominati membri del Collegio i Soci non eletti alla carica di Consiglieri, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in base ai criteri previsti nello specifico regolamento esecutivo allegato al presente statuto. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio ambito il Presidente dei Revisori, controlla la regolarità degli atti amministrativi della Società, esprime un parere sul bilancio di previsione e convalida il rendiconto finanziario redatto dal Tesoriere ed esaminato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è costituito dai Soci Onorari di nazionalità italiana, che partecipano attivamente all'attività societaria e dal Presidente in carica. Il Comitato dei Garanti si riunisce con il Consiglio Direttivo all'inizio e al termine del quadriennio ed ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o dal Comitato stesso; ha le seguenti attribuzioni:

- su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere su questioni riguardanti la gestione e l'attività societaria;
- esamina le candidature a Consigliere dei Soci Ordinari senza incarichi societari e ne determina l'ammissibilità in base al regolamento societario;
- esamina le candidature a Presidente e ne determina l'ammissibilità in base al regolamento societario.

Il Presidente uscente assume la carica di Coordinatore del Comitato dei Garanti per il quadriennio successivo; egli è responsabile della comunicazione con il Consiglio Direttivo e del coordinamento dell'attività del Comitato stesso.

Articolo 15 – L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci Onorari, Ordinari e Collettivi in regola con la quota associativa annuale; si riunisce in via ordinaria almeno 1 (una) volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci. La comunicazione ai Soci è inviata per posta ordinaria o elettronica (ai soli soci che abbiano comunicato alla Società in forma scritta il proprio indirizzo di posta elettronica) con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la prima convocazione. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, dal Tesoriere e da 3 (tre) Soci Ordinari con funzioni di scrutatori, procede alla registrazione dei Soci presenti, alla convalida delle deleghe, dichiara la validità dell'Assemblea e promuove le eventuali votazioni.

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- approva la relazione annuale del Presidente e il rendiconto economico e finanziario presentato dal Tesoriere;
- delibera su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno;
- approva le modifiche di Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 22.

Articolo 16 – Il Direttore della Rivista/Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria.

Il Direttore della Rivista /Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, su invito da parte del Consiglio Direttivo; per il rimborso spese si applica quanto previsto all'art. 19.

Articolo 17 – I Delegati Regionali ed i Coordinatori Didattici

I Delegati Regionali ed i Coordinatori Didattici sono nominati dal Consiglio Direttivo e svolgono le proprie funzioni secondo quanto stabilito nello specifico regolamento esecutivo allegato al presente statuto.

Articolo 18

La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con le quote associative;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti, donazioni e ogni altro provento destinato alle attività previste dall'art. 3.

Articolo 19

Essendo la Società un'istituzione con fini scientifici senza scopo di lucro, nessuna carica sarà retribuita. I Soci che ricoprono incarichi societari decadono dall'incarico stesso se risultano morosi per 2 (due) anni consecutivi. Le spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni dai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato dei Garanti, dal Direttore della Rivista/Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria, dai Delegati Regionali e dai Coordinatori Didattici, saranno rimborsate dalla Società tramite il Tesoriere purché preventivamente autorizzate dal Presidente.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo può assumere a bilancio della Società le spese sostenute per realizzare quanto previsto dall'art. 3.

Articolo 21

E' vietato, durante la vita dell'associazione, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 22

Ogni modifica al presente Statuto deve essere posta preventivamente all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale ordinaria ed approvata con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto. Nel caso la delibera non possa assumersi per mancanza del numero legale, il Consiglio Direttivo indice, non prima di 60 (sessanta) giorni, un'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea Generale stabilisce a quale fine debba essere destinato il patrimonio della Società dopo lo scioglimento: è in ogni caso fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.